

## IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- |   |  |
|---|--|
| - Prof. Avv. Antonio Gambaro                    | Presidente (Estensore)                                 |
| - Prof. Avv. Emanuele Cesare Lucchini Guastalla | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Prof.ssa Cristiana Maria Schena               | Membro designato dalla Banca d'Italia                  |
| - Dott. Mario Blandini                          | Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario |
| - Prof. Avv. Andrea Tina                        | Membro designato dal C.N.C.U.                          |

nella seduta del 5 luglio 2012, dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica.

## FATTO

Con missiva del 03.09.2011, il ricorrente rappresentava all'odierna convenuta di aver sottoscritto il 18.01.2011, presso una filiale dello stesso intermediario, "5.000,00 euro di ... [PCT] della durata di 6 MESI al tasso promozionale del 2.20 % netto (su base annua) per un totale di interessi pari a 55,00 euro NETTI per i 6 MESI" e di aver contestualmente aperto un conto corrente, necessario per realizzare la suddetta operazione di pronti contro termine, sfruttando "la promozione [segnalatagli in tale sede] del conto corrente a zero spese". Chiedeva quindi chiarimenti in merito alla nota di eseguito dell'operazione *de qua*, nonché in merito all'accredito sul suo conto della somma di Euro 4.993,98 avvenuto "solo" il 23.08.2011, posto che lo stesso cliente aveva "firmato la chiusura del conto [n] data 8 agosto 2011 non avendo più avuto notizie sull'investimento".

L'intermediario rispondeva con lettera del 16.09.2011, riepilogando le principali condizioni economiche applicabili alla tipologia di conto corrente acceso dall'istante e comunicando che, in un'ottica di "fidelizzazione", aveva provveduto al rimborso a suo favore degli importi, in precedenza addebitatigli, di Euro 17,55 il 31.03.2011 ed Euro 3,00 il 30.06.2011. Segnalava poi, con riguardo all'operazione di pronti contro termine, "che la chiusura è stata contestualmente inserita alla disponibilità dei proventi e che l'importo liquidato ha subito nel suo complesso le decurtazioni delle spese inerenti sia il conto corrente che i costi operativi".



Con nota del 12.10.2011, indicata quale reclamo, il ricorrente replicava all'intermediario che non era stato avvisato della scadenza dell'investimento e che non erano state chiarite le sue perplessità in merito ai dati forniti dalla stessa banca sul regolamento dell'operazione a termine, con particolare riferimento alla data (31.10.2011) ed all'importo (Euro 5.018,70). Ribadiva pertanto le caratteristiche dell'investimento che aveva effettuato, nonché la sua scadenza a "giugno 2011", chiedendo di conoscere "i costi operativi dell'operazione per i PCT". Domandava, inoltre, altre delucidazioni relative all'annesso rapporto di conto corrente, in particolare con riferimento all'imposta di bollo, alle spese per l'invio di comunicazioni ed all'applicazione dell'onere per lo sconfinamento di conto in cui dichiarava di ignorare di essere incorso. Concludeva pertanto di non sapere "dove possono essere andati 36,90 euro".

L'intermediario non ha dato riscontro al reclamo.

Con il ricorso protocollato il 30.12.2011, il ricorrente ha chiesto all'ABF: i) "accertamento di quanto richiesto nella ... [sua] lettera del 3 settembre 2011"; ii) "un risarcimento di 100,00 Euro per quanto dovuto e per le spese sostenute".

L'Intermediario ha trasmesso le controdeduzioni, via PEC, il 09.03.2012, diciassette giorni dopo la scadenza del termine previsto dalla normativa.

In via preliminare, ha eccepito "la manifesta irricevibilità e/o inammissibilità del ricorso" risultando "di tutta evidenza come l'oggetto della controversia verta sull'investimento sottoscritto dal ricorrente". Al riguardo, ha fatto richiamo sia alle disposizioni che regolano il procedimento innanzi all'ABF, sia all'allegato A del D.Lgs. 58/1998 nella parte in cui include la negoziazione per conto proprio tra le attività e servizi di investimento.

Nel merito, la banca ha osservato che:

- "come da nota di eseguito acclusa al ricorso dal medesimo ricorrente, la somma di denaro a credito – alla data valuta del 31/10/2011 e, quindi, alla scadenza convenzionale – ammonta ad Euro 5.018,70=, contrariamente a quanto asserito da Controparte";
- il cliente ha provveduto "ad estinguere ogni rapporto già dal giorno 20/08/2011";
- i costi eccepiti nella missiva del 12.10.2011 (reclamo) non sono stati dedotti in una precisa e determinata istanza all'ABF, con conseguente "irricevibilità anche di codesti ulteriori capi di contestazione", evidenziando comunque che erano stati "oggetto di specifica sottoscrizione ... nell'annesso contratto di conto corrente di corrispondenza, acceso – in data 19 gennaio 2011 – proprio dall'odierno attore";
- tali costi, inoltre, sono stati rimborsati al cliente "in un'ottica di customer care, ... compresa l'imposta di bollo ... confermando l'operato posto in essere già con ... [la] missiva del 16 settembre 2011";
- la domanda risarcitoria del ricorrente è dunque priva di fondamento ed è comunque "avulsa da circostanze giuridiche e/o fattuali atte a contestualizzarla debitamente" e sfornita "di elementi probatori che possano – anche indiziariamente – supportar[la]".

Sulla scorta di quanto precede, l'intermediario ha concluso chiedendo all'ABF di dichiarare il "ricorso irricevibile e/o inammissibile" ed in subordine di rigettarlo "nel merito alla luce delle molteplici argomentazioni sviluppate".

Il ricorrente ha presentato una replica alle controdeduzioni con fax del 23.03.2012. In tale sede ha contestato l'eccezione di incompetenza dell'ABF *ratione materiae* sollevata dall'intermediario, rilevando che la controversia *de qua* "si riferisce ad un'incongruenza di date e di saldo sull'estratto conto del ... [suo] conto corrente" ed attiene "alla poca trasparenza sulla gestione/tenuta/operazioni sul conto corrente". Al riguardo, ha ancora evidenziato che "detraendo tutte le spese il sal[d]o sul conto corrente doveva essere 5036,90 e non 4993,98" Euro.

Il ricorrente ha altresì rappresentato di non essere stato informato in merito alle spese di tenuta del conto corrente una volta trascorso il periodo di promozione (di 6 mesi) e di aver estinto tale conto in data 08.08.2011 e non il 20.08.2011, come asserito dalla banca. Ha inoltre ribadito che l'operazione di pronti contro termine è stata effettuata a gennaio 2011, con durata di 6 mesi e che, pertanto, la scadenza di ottobre 2011 indicata dalla resistente *“non ha nessuna pertinenza con il contratto firmato”*.

Affermando che con la sua *“lettera del 3 settembre 2011 ... chiedev[a] spiegazioni sul saldo a chiusura del conto pari a 4993,98 euro, e per l'acquisto dei PCT ... avvenuto a gennaio 2011 e non maggio 2011”*, il ricorrente ha concluso insistendo nell'accoglimento delle sue istanze.

Le controdeduzioni e la documentazione successiva prodotta dal ricorrente sono state trasmesse alle parti.

## DIRITTO

Il ricorrente ha formulato le proprie domande in termini di accertamento dei conteggi di fine rapporto e di risarcimento di un danno emergente sommariamente quantificato in € 100,00.

L'intermediario ha eccepito la improcedibilità del ricorso in quanto la domanda sarebbe attinente a servizi di investimento.

Al riguardo, il Collegio osserva che tra il cliente e la banca sono intercorsi tre distinti rapporti, derivanti da: 1) un conto corrente di corrispondenza; 2) un deposito amministrato; 3) una operazione pronti contro termine. Indubbiamente quest'ultima si configura come una operazione di investimento e perciò estranea alla competenza dell'ABF, ma il ricorrente non muove alcuna censura riferita a quest'ultima operazione.

In una ottica di corretta interpretazione della domanda si deve infatti osservare che il ricorrente, sull'assunto che l'intera operazione composta da contratti collegati, gli è stata suggerita dalla banca nell'ambito della sua attività professionale di assistenza alla clientela, chiede come sia stato possibile che da un conto corrente su cui ha versato € 5.000,00 sia derivato dopo alcuni mesi un saldo di € 4.993,98, pur avendo compiuto solo una operazione priva di rischi e moderatamente fruttuosa come quella di PCT. Ciò che il ricorrente imputa alla banca è quindi una serie di errori che avrebbero generato il saldo negativo.

La materia del contendere è quindi riferita alla gestione del conto e non alla operazione di investimento; pertanto essa rientra pienamente nell'ambito della competenza dell'ABF.

Nel merito tuttavia le domande del ricorrente non paiono accoglibili.

Quanto alla domanda risarcitoria si deve osservare che essa presuppone un inadempimento della controparte, e non già il semplice fatto che il cliente ha incontrato *“spese”* per gestire o monitorare il rapporto, posto che tali fatti grezzi non sono atti a generare alcuna pretesa creditoria.

Quanto alla domanda di accertamento in cui è implicita una richiesta di restituzione si deve osservare come al di là della sua vaghezza essa trova ostacolo in due fattori. In primo luogo, una parte dei costi che hanno ridotto l'ammontare del deposito iniziale è già stata restituita per ragioni commerciali dalla banca e pertanto su tali somme è cessata la materia del contendere. In secondo luogo, si deve osservare come il ricorrente richieda in sostanza la restituzione di una somma che gli sarebbe stata addebitata in contrasto con le previsioni contrattuali, ma da quanto allegato non è possibile evincere con precisione come il ricorrente sia pervenuto alla quantificazione della differenza a lui asseritamente dovuta, vi è anzi una qualche discrepanza tra la somma indicata nel reclamo (€ 36,90) e



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

quella indicata nel ricorso ove l'istante ha evidenziato che *“detraendo tutte le spese il saldo sul conto corrente doveva essere 5036,90 e non 4993,98”*.

Mancano quindi le basi di calcolo rispetto alle quali svolgere un raffronto con le previsioni contrattuali ed, in definitiva, pervenire ad accertare il fondamento o meno della domanda.

Giova ribadire al riguardo come l'ABF si possa pronunciare solo su controversie e che al fine di configurare una controversia è necessario che sussista un conflitto di pretese su punti individuati dalle parti, mentre rimane del tutto estranea alla funzioni dell'ABF lo svolgimento di accertamenti consulenziali su dati da ricostruire.

Ciò posto in riferimento al merito della controversia, il Collegio deve tuttavia osservare come l'intermediario convenuto sia stato a sua volta tutt'altro che perspicuo nell'indicare gli importi che sono alla base dei conteggi effettuati e che ciò può indicare, pur tenendo conto che il Collegio non dispone di tutta la documentazione relativa, che il rapporto sia stato gestito senza la necessaria completa trasparenza, tanto più necessaria in quanto la struttura del rapporto è stata piuttosto complessa. L'intermediario deve quindi essere invitato a rivedere la propria modulistica per accertare che non vi siano lacune informative le quali possono sviare la comprensione della clientela.

**P.Q.M.**

**Il Collegio non accoglie il ricorso.**

**Il Collegio delibera, altresì, di rivolgere all'intermediario, ai sensi di cui in motivazione, indicazioni utili a favorire le relazioni con la clientela.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
ANTONIO GAMBARO